

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Pervicace infondata resistenza in giudizio e totale soccombenza: condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad un decimo dell'importo controverso**

La pervicace infondata resistenza in giudizio del convenuto, unitamente alla sua totale soccombenza, giustificano l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., e perciò il convenuto deve essere condannato a pagare ad attore e terzo anche l'ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari a un decimo approssimato dell'importo controverso, oltre interessi legali da oggi al saldo.

### **Tribunale di Milano, sentenza del 17.1.2019**

...omissis...

Lo svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.9.2015, il Condominio attore esponeva che: con assegno bancario del 19.3.2010 a firma della precedente amministratrice, *omissis*, esso aveva pagato la fattura n. 1223 del 4.3.2009 pari ad €

15.552,19, emessa dalla società X SRL ma a carico del convenuto, Condominio *omissis*; la circostanza era confermata dall'estratto conto bancario che documentava l'uscita del denaro dal conto dell'attore e dalla dichiarazione della società X SRL; l'attore aveva quindi chiesto al convenuto la restituzione di tale somma ma il convenuto non aveva pagato alcunché; la fattispecie rientrava nell'ipotesi di arricchimento indebito ex art. 20141 c.c. in ragione dell'ingiustificato arricchimento del convenuto. Il condominio attore pertanto concludeva chiedendo che, accertato l'ingiusto arricchimento del Condominio convenuto, esso fosse condannato a indennizzare il Condominio attore della diminuzione patrimoniale pari a € 15.552,19 oltre accessori.

Il convenuto condominio si costituiva con comparsa depositata il 16.3.2016 osservando che:

era necessario chiamare in causa il terzo, *omissis*, quale ex amministratrice di entrambi i condomini nel periodo cui si riferisce la fattura oggetto di causa, e ciò al fine di manlevare il condominio convenuto e condannare il terzo al pagamento degli importi eventualmente spettanti all'attore; tra il condominio attore e la *omissis*. peraltro era intervenuta una transazione relativa ai debiti gravanti sulla An. nei confronti del condominio attore; la dichiarazione della X SRL, datata 19.9.2012, era indirizzata al geom. *omissis* (che aveva rappresentato il condominio nella transazione stessa), e dunque non era possibile che la fattura oggetto di causa non fosse già compresa nella transazione; in ogni caso l'attore non aveva prodotto la fattura 1223/2009 e l'anno successivo il convenuto aveva ricevuto la fattura 1223/2010, "stranamente" recante il medesimo importo della fattura contestata, pagata con bonifico bancario del 18.7.2013. Il convenuto quindi concludeva chiedendo di rigettare la domanda e, in subordine, di dichiarare che il terzo *omissis* era tenuto a manlevare e tenere indenne il Condominio convenuto e, per l'effetto, condannare la stessa *omissis* a pagare all'attore l'importo richiesto in citazione o comunque quello accertato in corso di causa.

Con decreto del 22.3.2016 veniva disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata dell'ex amministratore di entrambi i condomini, ossia di *omissis*, la quale però, malgrado la rituale notifica, non si costituiva in giudizio e deve essere dunque dichiarata contumace.

All'udienza di prima comparizione, tenuta il 5.10.2016, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 c.p.c. e veniva respinta l'istanza ex a. 648 svolta dal convenuto. All'esito dell'udienza del 12.7.2017, con ordinanza 21.7.2017 veniva ordinata la chiamata in giudizio ex a. 107 c.p.c. del terzo X SRL, società che quindi si costituiva con comparsa depositata il 28.12.2017 osservando che: in data 22.5.2006 essa aveva stipulato col condominio convenuto il contratto n. 409/2006, aggiornato il 29.9.2008, per l'erogazione del servizio di riscaldamento, con pagamenti in quattro rate trimestrali di pari importo; il 4.3.2009, in esecuzione del contratto, esso terzo aveva emesso la fattura n. 1223/2009 dell'importo di € 15.552,19 per il pagamento della terza rata della stagione 2008/2009 e successivamente, in data 9.3.2010, aveva emesso la fattura n. 1223/2010 per lo stesso importo di € 15.552,19 relativo alla terza rata della stagione 2009/2010; casualmente, le fatture erano state emesse con lo stesso numero e lo stesso importo ma si riferivano a periodi differenti; la fattura 1223/2009 era stata pagata in data 19.3.2010 con assegno bancario; per la fattura 1223/2010 in data 30.5.2011 il debitore aveva trasmesso assegno bancario rimasto però impagato; tale fattura del 2010, insieme ad altre fatture, era stata pagata dal condominio convenuto solo dopo solleciti del procuratore del terzo chiamato; il terzo chiamato non aveva aderito alla procedura di negoziazione in quanto dalla documentazione inviata ai legali del condominio attore risultava che la *omissis* aveva pagato la fattura 1223/2009 utilizzando l'assegno bancario tratto sul conto corrente del condominio attore; l'assegno utilizzato per pagare la fattura n. 1223/2010, risultato poi scoperto, era stato invece tratto sul conto corrente intestato al condominio convenuto. Il terzo chiamato concludeva quindi chiedendo di accogliere

le domande proposte dal Condominio attore, con condanna del Condominio convenuto a pagare alle altre parti, oltre alle spese, anche un importo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..

All'esito dell'udienza del 24.1.2018, con ordinanza in pari data veniva ammesso l'interrogatorio formale della terza *omissis*, chiesto dal convenuto ma, malgrado la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva del predetto interrogatorio, la terza *omissis* non si presentava all'udienza del 11.4.2018 per rispondere, sicché il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria e le parti precisavano le conclusioni (attore e convenuto, limitandosi a confermare quelle delle rispettive prime memorie, e il terzo X richiamando la comparsa di risposta). Con ordinanza in pari data, peraltro, considerato l'errore materiale del verbale, la causa veniva rimessa in istruttoria. All'udienza del 12/06/2018 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 1.10.2018 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.

### I motivi della decisione

La domanda è fondata.

È infatti documentalmente provato che il condominio attore, a quel tempo rappresentato dalla *omissis*, ha pagato la controversa fattura emessa dalla società X SRL a carico del condominio convenuto, per una prestazione pacificamente resa in favore del medesimo condominio *omissis*.

La circostanza è infatti dimostrata sia dalla produzione sub 2 dell'attore (che documenta l'uscita patrimoniale per il pagamento della fattura n. 1223 del 9.3.2010) sia dalla dichiarazione (incontestata) del terzo X. Del resto, quel pagamento neppure viene contestato dal convenuto, che si limita a attribuire la causa dell'erroneo pagamento a un errore contabile della sua ex amministratrice, qui rimasta contumace. Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16305 del 21/06/2018; Cass. Sez. 1, sentenza n. 20226 del 04/09/2013), l'azione generale di arricchimento ex a. 2041 cc presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice. Inoltre, l'arricchimento ben può consistere anche nel semplice risparmio di spesa, sempre che si tratti di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito sia stata sostenuta senza ragione giuridica dal soggetto depauperato.

Ne discende che, essendo stato accertato sia l'arricchimento del convenuto (per importo pari a quello che avrebbe dovuto versare alla X e che invece non ha mai pagato) sia la corrispondente diminuzione patrimoniale (dell'attore, per la stessa cifra), e risultando incontestato che l'uno e l'altro dipendono del medesimo fatto costitutivo; rilevato infine che sia l'arricchimento sia il depauperamento sono privi di idonea causa giustificatrice, il convenuto deve essere dunque condannato a restituire all'attore l'importo in questione, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e fino al saldo (non essendo provata la malafede).

Deve essere infine respinta la domanda subordinata svolta dal convenuto nei confronti del terzo *omissis*, posto che il convenuto condominio (effettivo beneficiario della prestazione erogata per il riscaldamento) avrebbe dovuto comunque pagare la somma predetta al fornitore X, che invece non risulta essere creditore di alcun importo verso la ex amministratrice dei due condomini.

Le spese di lite dell'attore e del terzo chiamato (il cui intervento in giudizio è stato reso necessario dalle contestazioni, totalmente infondate, circa le fatture di identico importo ma date diverse), liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (tra i minimi e i medi) tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e sostanziale semplicità sia in fatto sia in diritto delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 c.p.c.. Al terzo non spetta il compenso per la fase di trattazione.

La pervicace infondata resistenza in giudizio del convenuto, unitamente alla sua totale soccombenza, giustificano inoltre l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 c.p.c., e perciò il convenuto deve essere condannato a pagare a attore e terzo anche l'ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari a un decimo approssimato dell'importo controverso, oltre interessi legali da oggi al saldo.

PQM

Pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 c.p.c., così decide: accoglie le domande *omissis*; letto l'art. 96/3 c.p.c., condanna inoltre il condominio convenuto a pagare all'attore l'ulteriore somma di € 1.500,00, oltre interessi legali da oggi al saldo; letto l'art. 96/3 c.p.c., condanna inoltre il condominio convenuto a pagare al terzo chiamato X SRL l'ulteriore somma di € 1.500,00, oltre interessi legali da oggi al saldo.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com